

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO

REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

Visto il R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito nella legge 22/01/1934 n. 36;

Visto il R.D. 22/01/1934 n. 27;

Visto la legge 24/07/1985 n. 406 e il D.P.R. 10/04/1990 N. 101;

Visto il D.L. 112/2003 convertito in L. 180/2003, recante la *“Riforma dell'esame per l'iscrizione negli Albi degli Avvocati”*;

Vista la Legge Professionale 31.12.2012 n.247;

Visto il Decreto Ministeriale 17.03.2016 n.70 *“Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense”*

Ritenuta l'opportunità di aggiornare il Regolamento interno per lo svolgimento della pratica forense vincolante per gli iscritti al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Viterbo

APPROVA

il seguente Regolamento della Pratica Forense

Premessa

Il laureato in Giurisprudenza che voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale, la Scuola Forense e partecipando alle udienze giudiziali, il che è anche condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione.

La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve sentire come obbligo deontologico, nell'interesse dell'Ordine Forense, il ruolo di *dominus* nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato.

Titolo I

Praticanti iscritti nel Registro Speciale

Articolo 1

1. Il laureato in Giurisprudenza che intenda iscriversi nel Registro dei Praticanti Avvocati deve presentare apposita domanda rivolta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo nelle forme del modulo appositamente predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del Consiglio corredata dai documenti indicati nell'art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 27.

I laureandi in giurisprudenza potranno effettuare presso gli studi legali, prima di aver conseguito il titolo universitario, 6 dei 18 mesi stabiliti per il praticantato, obbligatoriamente richiesto per partecipare all'esame di abilitazione alla professione.

L'anticipazione del tirocinio forense potrà essere svolta in base ai requisiti previsti dalla convenzione sottoscritta dal Consigli dell'Ordine con gli atenei interessati.

2. Alla domanda di iscrizione al Registro deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante in cui, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:
 - a) se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica forense, indicandone giorni ed orari;
 - b) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;
 - c) se svolge la pratica per l'accesso ad altre professioni.
3. Il praticante si impegna a far sì che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense.
4. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell'Ordine entro 30 gg. dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al comma 1.
5. Alla domanda di iscrizione nel Registro dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso il quale il praticante intenda svolgere la pratica che deve contenere l'attestazione di frequenza nello Studio.

Il Consiglio dell'Ordine verifica se la condizione del richiedente e dello studio nel quale intende svolgere la pratica, quale risultano dalla dichiarazione di cui al comma 1, o della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 4, siano compatibili con quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 (*Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato*) e, in caso contrario, nega l'iscrizione al Registro speciale, o ove concessa la revoca.
6. Laddove la pratica venga svolta in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di pratica, anche ai fini del presente regolamento e che ad ogni effetto dello stesso assume la figura dell'avvocato presso il quale viene svolta la pratica.
7. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne comunicazione scritta, a mezzo PEC o raccomandata, al Consiglio dell'Ordine di Viterbo entro 30 giorni, unitamente alla nuova dichiarazione di disponibilità di cui al punto 4. Il periodo di pratica svolto nel nuovo studio non certificato dalla dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.
8. È ammesso lo svolgimento della pratica presso gli Uffici Legali dell'Avvocatura dello Stato, di enti territoriali dello Stato o enti previdenziali che abbiano un Ufficio nel Circondario

del Tribunale di Viterbo. La dichiarazione di disponibilità di cui al comma 4 è rilasciata dal capo dell'Ufficio. La pratica potrà avvenire sotto la direzione di ciascun avvocato operante nell'Ufficio.

9. E' ammesso lo svolgimento della pratica presso avvocati iscritti in altri ordini forensi purché abbiano studio professionale nel circondario del Tribunale di Viterbo e nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il praticante che vuole integrare la pratica seguendo anche l'attività di altro studio, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica; a tale scopo il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dello studio presso cui intende svolgere la pratica integrativa.
2. In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due studi, i quali, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica.

Modalità di svolgimento della pratica

Articolo 3

1. Il praticante deve svolgere la sua attività in vista della futura professione forense, oltre a collaborare cercando di rendersi utile nell'attività dello studio con profitto.
2. Il praticante è tenuto alla assidua frequentazione dello studio e alla partecipazione delle udienze.
3. Il praticante è tenuto alla frequentazione assidua della Scuola Forense, all'aggiornamento professionale e allo studio individuale, anche attraverso la partecipazione ad eventi formativi, indipendentemente dallo svolgimento della pratica presso lo studio ove la esercita.

Articolo 4

1. Per un proficuo svolgimento della pratica professionale, è necessario che l'avvocato che intenda accogliere un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Ogni avvocato non può avere più di due praticanti che svolgano contemporaneamente il tirocinio presso il proprio studio, salva motivata deroga concessa dal Consiglio dell'Ordine su circostanziata e motivata istanza.
2. Il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare.
3. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica forense è obbligato, nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà, all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall'art. 12 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, dall'art. 26 del Codice Deontologico Forense e dal presente regolamento.
4. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica forense è tenuto a formare il praticante sulla deontologia e sugli ordinamenti professionale e previdenziale.

5. L'avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività in Studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendo la proficuità della stessa al fine di consentirne una adeguata formazione.
6. L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica.
7. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.
8. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato.
9. L'infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.
10. Nel caso in cui il praticante abbandoni ingiustificatamente lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni con esclusione del periodo feriale, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.
11. I periodi di sospensione dell'attività non giustificati da grave motivo superiori a 30 giorni consecutivi non saranno riconosciuti utili al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica.
12. In ipotesi di trasferimento del praticante in un diverso distretto, costituisce grave infrazione disciplinare per l'avvocato consentire al praticante di continuare a svolgere attività giudiziale per lo Studio.

Articolo 5

1. Con l'iscrizione nel registro speciale verrà emesso dal Consiglio dell'Ordine il libretto di pratica forense che deve essere tenuto e compilato dal praticante e dall'avvocato presso cui viene svolta la pratica forense per la parte che gli compete.
2. Il libretto dovrà essere debitamente compilato prima della sua consegna per la vidimazione semestrale.
3. Il libretto della pratica forense dovrà essere consegnato per la vidimazione alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dal compimento di ogni semestre di pratica forense. L'omessa consegna ovvero il ritardo ingiustificato di oltre 30 giorni dal termine per la consegna del libretto potrebbe comportare la perdita della vidimazione del semestre o la cancellazione dal Registro.
4. Il calcolo del semestre va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dall'art. 2963 del codice civile a partire dalla data di prima iscrizione nel registro.

Articolo 6

1. Per ogni semestre di pratica, il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 20 udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non viene svolta attività difensiva.
2. Nel libretto di pratica forense dovrà essere indicato negli appositi spazi la data, il numero di ruolo, l'autorità giudiziaria ed una succinta descrizione dell'attività svolta in udienza.
3. Non possono essere annotate sul libretto della pratica forense più di due udienze al giorno.

4. L'attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento, ed avere possibilmente ad oggetto materie diversificate.
5. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza.

Articolo 7

1. La partecipazione alle udienze deve riguardare, principalmente, le cause patrocinatae dall'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica. Della partecipazione del praticante all'udienza deve esserne dato atto nel verbale di udienza, ed il Consiglio dell'Ordine si riserva di chiederne copia.
2. Qualora l'avvocato e gli altri professionisti dello Studio non trattino tutte le materie, la partecipazione alle udienze potrà riguardare anche cause patrocinatae da diverso avvocato.
3. L'avvocato presso il quale viene svolta la pratica e quello presso il quale il praticante svolge la pratica integrativa garantiscono la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attestano la partecipazione.
4. L'infedele attestazione in ordine alla informata partecipazione alle udienze del praticante costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

Articolo 8

1. Per ogni semestre, il praticante deve indicare nel libretto di pratica almeno 5 (cinque) atti giudiziari o stragiudiziali diversi fra loro alla redazione dei quali egli ha collaborato, illustrare brevemente almeno 2 (due) questioni giuridiche da lui esaminate.
2. Le questioni giuridiche devono essere tra loro diversificate e di esse deve essere esposto, seppur succintamente, il tema; qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziari deve essere indicato il Giudice e il numero di ruolo.
3. L'avvocato attesta la veridicità della collaborazione e della redazione degli atti indicati sul libretto della pratica forense mediante apposizione della sua firma leggibile rispettivamente a margine del libretto di pratica e in calce alle relazioni riassuntive.
4. L'infedele attestazione da parte dell'avvocato costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato che per il praticante.
5. Al termine di ogni semestre, entro 30 gg. dalla scadenza dello stesso, il praticante dovrà consegnare alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine il libretto compilato in ogni sua parte e firmato dall'avvocato affinché sia vidimato dopo che sia stata effettuata la verifica positiva dell'esercizio effettivo della pratica.
6. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni, il Consiglio potrà non riconoscere il periodo di pratica, salva l'ipotesi in cui il praticante dimostri di essersi trovato, per cause a lui non imputabili, nell'impossibilità di rispettare il termine o di consegnare il libretto.
7. Il praticante, al termine di ciascun semestre, sosterrà un colloquio con il Consigliere Tutor nominato dall'Ordine per verificare la corretta compilazione del libretto, la diligenza e il profitto con cui è stata svolta la pratica nel semestre precedente.
8. Al termine dei primi dodici mesi di pratica il praticante deve illustrare al Consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le attività indicate nel libretto della pratica e i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.
9. Il Consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facoltà di invitarlo a un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

Titolo II

Praticanti abilitati al patrocinio

Articolo 9

1. Al compimento del primo anno di pratica, il praticante già iscritto al Registro alla data del 02/02/2015 (al quale continuerà ad applicarsi la previgente normativa), ha facoltà di richiedere al Consiglio l'abilitazione al patrocinio, mediante la redazione dell'apposito modulo. Conseguentemente potrà esercitare l'attività professionale ai sensi dell'art.8 del R.D.L. 27/11/1933, n.1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22/01/1934, n.36, e s.m.i., limitatamente alle cause di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale in composizione monocratica nell'ambito del Distretto della Corte di Appello di Roma, con le limitazioni previste dalla normativa.
2. L'abilitazione al patrocinio ha durata massima di sei anni che decorrono dal primo giorno del secondo anno di iscrizione al Registro.
3. L'iscritto nel Registro dei Praticanti a partire dal 03/02/2015, decorsi sei mesi dall'iscrizione, ai sensi dell'art. 41, comma 12 Lg. 247/2012 ha facoltà di richiedere al Consiglio dell'Ordine, l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, mediante la redazione dell'apposito modulo. Conseguentemente, potrà esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica forense e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo. In ambito penale, egli potrà esercitare attività sostitutiva per il dominus esclusivamente nei procedimenti davanti al Giudice di Pace e davanti al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente ai reati contravvenzionali e per quei delitti che rientravano nella competenza del Pretore, ossia, in linea generale, per i reati puniti nel massimo edittale fino a 4 anni e quelli di cui all'art. 550 c.p.p. (casi di citazione diretta a giudizio). In ambito civile, la legge professionale n. 247/2012 fa riferimento ai procedimenti pendenti di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace. Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo non potrà avere cause proprie o essere inserito nel mandato difensivo.
4. L'abilitazione al patrocinio sostitutivo ha durata massima di cinque anni e decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. È fatto salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, a condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
5. Il patrocinio sostitutivo potrà essere richiesto solo dopo che sia decorso un semestre di iscrizione nel Registro Ordinario (il semestre svolto anticipatamente la ratifica della Laurea non verrà computato ai fini della richiesta di iscrizione al Registro del patrocinio sostitutivo). Le ipotesi d'incompatibilità che impediscono l'esercizio della professione, previste dall'art. 18 L. 247/2012 si intendono estese anche ai praticanti abilitati all'esercizio, seppur limitato, della professione forense.
6. In ogni caso, l'esercizio del patrocinio è subordinato all'esito positivo del colloquio di accertamento della pratica, effettuato dal tutor assegnato e da due membri del Consiglio dell'Ordine, e dopo aver prestato l'impegno solenne ex art. 8 L. 247/2012.
Il colloquio verterà sulle attività che il praticante dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, risultanti dal libretto, nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti e attività.
7. In ogni attività che il Praticante svolga con il patrocinio deve chiaramente indicare la propria qualifica di *Praticante Avvocato*.

Titolo III

Corsi post-universitari e Scuole di Specializzazione

Articolo 10

1. Il praticante può svolgere la pratica frequentando uno dei corsi post-universitari di cui agli artt. 1 comma terzo e 2 del D.P.R. 10 aprile 1990 N°101, per un periodo complessivo di non più di un anno, ed ove tali corsi abbiano una durata effettiva inferiore ai dodici mesi, per il periodo residuo il praticante dovrà svolgere la pratica secondo la modalità ordinaria. La sostituzione della pratica potrà avvenire limitatamente al primo e secondo semestre.
2. Il praticante è tenuto a comunicare preventivamente al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.
3. Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni legali di cui all'art. 16 del D. Lgs. N°398/1996 esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata di un anno, con esclusione del terzo semestre di pratica.
4. Anche coloro che frequentano i corsi o le scuole di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti all'iscrizione nel registro dei praticanti.
5. Il certificato di compiuta pratica potrà essere rilasciato anche a coloro che avranno conseguito il diploma di cui al comma 3 che precede solo dopo un biennio dalla loro iscrizione al registro dei praticanti.
6. Il praticante che, al termine della scuola di specializzazione, non ottiene il diploma deve completare regolarmente il periodo di pratica.

Titolo IV

Scuola Forense

Articolo 11

1. Il Consiglio dell'Ordine organizza annualmente corsi di formazione per la professione di avvocato attraverso la Scuola Forense della Tuscia e all'uopo può avvalersi della collaborazione dell'Università, di Fondazioni e altri soggetti o istituzioni.
2. La frequenza della Scuola Forense, come disciplinata da apposito regolamento, costituisce necessaria integrazione della pratica forense ed è attestata dall'idonea certificazione rilasciata dalla Scuola Forense.
3. È richiesta l'assidua frequenza della scuola forense di formazione professionale, attestata dalla presenza ad almeno l'80% delle lezioni tenute nel periodo di pratica.

Titolo V

Poteri del Consiglio dell'Ordine

Articolo 12

1. Il Consiglio dell'Ordine, anche delegando una Commissione costituita allo scopo tra gli iscritti all'Albo, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolta la pratica per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale.

2. Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolta la pratica.
3. Il Consiglio dell'Ordine, nell'espletamento della propria funzione di vigilanza e controllo, può:
 - a) chiedere l'esibizione del libretto al praticante in qualsiasi momento e, comunque, al termine di ogni semestre, onde esaminarlo e verificarne la completezza e regolarità;
 - b) sottoporre il praticante a colloqui periodici per la verifica della pratica;
 - c) accertare la veridicità delle annotazioni contenute sul libretto nei modi ritenuti opportuni;
 - d) verificare che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri;
 - e) richiedere al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento del tirocinio;
 - f) accertare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente a un rapporto di lavoro, la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, co. 9, lett. c), L. 247/2012, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro;
 - g) promuovere i procedimenti disciplinari, tramite il Consiglio Distrettuale di Disciplina, in caso di violazione, da parte del praticante, del presente regolamento e delle norme di deontologia.
4. Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio ha il potere di non rilasciare il certificato, previa convocazione e audizione del praticante e dell'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio. Il Consiglio ha anche facoltà di non convalidare il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applicano gli artt. 17, comma 7 e 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Articolo 13

1. Il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare.
2. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica forense è obbligato, nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà, all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall'art. 12 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, dall'art. 26 del Codice Deontologico Forense e dal presente regolamento.
3. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica forense è tenuto a formare il praticante sulla deontologia e sugli ordinamenti professionale e previdenziale.

Articolo 14

1. Al termine del biennio di compiuta pratica, il praticante deve richiedere il rilascio del relativo certificato.

Titolo VI Efficacia del Regolamento

Articolo 15

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno decorrente dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.
2. Per i praticanti già iscritti nel registro che abbiano svolto un periodo di pratica inferiore ai prescritti diciotto mesi, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a partire dal semestre in corso alla sua entrata in vigore.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.